



ORDINANZA TL 1079/18 PG 81079/18

OGGETTO: Delimitazione delle zone permanentemente vietate alla balneazione, in via preventiva, per motivi igienico-sanitari, ricadenti nel territorio del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n. 116 del 30 maggio 2008 e temporaneamente vietate ai sensi della DGR n. 489 del 23 aprile 2012 - **STAGIONE BALNEARE 2018**

IL SINDACO

Premesso che

- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE ” e s.m.i., ed in particolare, l’art. 4, **demanda** alle Regioni l’individuazione delle acque di balneazione, il loro monitoraggio e classificazione nonché la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare secondo le consuetudini locali;
- il Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2010 reca le “**Definizione dei criteri** per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 riporta la “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni“, in particolare il punto 1 del comma 3 lett. a) dell’art. 88 con il quale si abroga l’art. 118 della LR 3/99

Vista la Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 627 del 02 maggio 2018 relativa alle “Acque di balneazione: adempimenti relativi all’applicazione del D.lgs 116/2008 e s.m.i. e del DM 30 marzo 2010 per la stagione balneare 2018 in Emilia-Romagna” che:

- **individua** e classifica le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare 2018 come riportato nell’Allegato 1 al provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati, per ognuna delle 97 acque marine di balneazione della Riviera adriatica dell’Emilia-Romagna, il punto di campionamento e relative coordinate, la denominazione, il codice identificativo europeo, il Comune, le coordinate dell’area, l’ampiezza e la classe di qualità;
- **stabilisce** che nelle acque elencate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del provvedimento, la balneazione è permanentemente vietata;
- **da atto** che le acque superficiali marine o interne della Regione Emilia-Romagna che non sono comprese negli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 sono da intendersi come non destinate alla balneazione;

Preso atto inoltre che :

- sulla base della **Ordinanza Balneare 1/2018** “Assessorato Turismo Commercio Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa, Servizio Commercio Turismo e Qualità aree turistiche” della Regione Emilia Romagna la **stagione balneare**, intesa come il periodo di tempo in cui vengono effettuati i controlli per garantire la salute dei bagnanti e, conseguentemente, le acque di cui all'**Allegato 1** della “**Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 627 del 02 maggio 2018**” possono essere utilizzate per la balneazione, è compresa **tra il 26 maggio ed il 30 settembre 2018**;
- che nel **periodo tra il 26 maggio ed il 30 settembre** verranno effettuati secondo il calendario prefissato i campionamenti e le analisi con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e che i relativi risultati siano immediatamente comunicati alle Autorità preposte secondo il flusso delineato nel protocollo evidenziato in apposito **Allegato 3** della **Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 627 del 02 maggio 2018**, per consentire l'adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza;
- *che i Sindaci dei Comuni costieri si devono attenere alla* necessità di una stretta osservanza delle procedure ed in particolare, in caso di superamento dei valori limite, sulla tempestiva emissione dell'ordinanza del divieto di balneazione nella zona interessata, da inviare, come da schema di flusso allegato (Allegato 3 Delibera Regionale), al Ministero della Salute, nonché di apposizione dei cartelli che informano i *bagnanti del divieto temporaneo di balneazione*;

Tenuto conto che:

- in applicazione della normativa attualmente vigente *occorre che il Comune di Ravenna provveda a recepire, con Ordinanza Sindacale, le disposizioni della Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 627 del 02 maggio 2018 indicando le zone vietate permanentemente alla balneazione in via preventiva per motivi igienico-sanitari*;
- che per tali zone sono in vigore anche Ordinanze della Capitaneria di Porto e l'**Ordinanza Balneare 1/2018** della Regione Emilia Romagna in relazione ad aspetti di sicurezza e turistici;
- *Preso atto che la Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 489 del 23 aprile 2012 relativa all' “Approvazione del Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po – Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia” nel cui allegato Norme Tecniche:*
 - **individua** zone (Zone B) di protezione generale che comprendono ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica e pertanto suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela ed intervento, per le quali il Piano di Stazione esprime indicazioni normative specifiche, come la parziale fruizione balneare durante l'anno solare;
 - **stabilisce** che nelle zone B.SPG.b – spiagge e dune parzialmente destinate alla fruizione balneare sia:
 - **vietato** l'accesso alle spiagge nel periodo compreso tra il 01 aprile e il 15 luglio;
 - **sia consentita** la balneazione e l'accesso limitati e regolamentati, nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 31 marzo;
- rilevato che ai sensi del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008 compete ai Comuni delimitare, previa apposizione di segnaletica prima della stagione balneare le zone non idonee alla balneazione in via preventiva per motivi igienico – sanitari ricadenti nel proprio territorio, zone identificate dalla suddetta Delibera

Visti:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008
- il Decreto Ministeriale 30 Marzo 2010
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13
- l'art. 650 del C.P.;
- il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ORDINA

- **Il divieto permanente alla balneazione, in via preventiva, per motivi igienico-sanitari, nei tratti di costa del Comune di Ravenna interessati da foci di corpi idrici superficiali e porti - canali** come riportato e stabilito nell'Allegato 2 della **Delibera della Regione Emilia Romagna n. 627 del 02 maggio 2018** e riportato specificatamente per il Comune di Ravenna nell'**allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, dando atto che per tali zone sono peraltro in vigore anche Ordinanze della Capitaneria di Porto competente e l'Ordinanza **Balneare 1/2018** della Regione Emilia Romagna, che stabiliscono ulteriori vincoli e prescrizioni per aspetti di sicurezza e quant'altro;
- Il **divieto permanente** di balneazione relativo a tutte le acque dolci, che come stabilito dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 627 del 02 maggio 2018 non sono individuate come idonee a tale scopo;
- il **divieto temporaneo di balneazione dal 01-04-2018 al 15-07-2018, per motivi legati a vincolo paesaggistico**, come riportato e stabilito negli allegati del Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" - **Delibera della Regione Emilia Romagna n. 489 del 23 aprile 2012** e riportato specificatamente per il Comune di Ravenna nelle zone indicate nell'**allegato B**, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza,

EVIDENZIA

- che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INCARICA

- tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. del controllo sugli adempimenti previsti dalla presente ordinanza.

Visto:

Il Capo Servizio Tutela Ambiente e Territorio

Dott. Gianni Gregorio



Visto:

L'Assessore Servizio Tutela Ambiente e Territorio

Andrea Baronsini



Il Sindaco

Michèle de Pascale



ALLEGATO A

Zone vietate permanentemente alla balneazione, in via preventiva, per motivi igienico-sanitari (tratti di costa interessati da foci di corpi idrici superficiali e sbocchi di Porto Canali) nel territorio del Comune di Ravenna, e/o in quanto zona interessata da servitù militare, come da *Delibera Regione Emilia Romagna n. 627 del 02 maggio 2018.*

Denominazione area divieto	Limiti aree		Latitudine WGS84	Longitudine WGS84	Motivazione divieto
Poligono foce Reno Area Militare	da	Confine Nord poligono Foce Reno	44,6110	12,2769	Destinazione esclusiva ad attività militari
	a	Confine Sud poligono Foce Reno	44,5645	12,2825	
Foce Canale Destra Reno	da	Piede molo N foce Canale Destra Reno	44,5539	12,2843	Igienico-sanitari
	a	Piede molo S foce Canale Destra Reno	44,5536	12,2845	
Foce Fiume Lamone	da	Piede molo N foce Lamone	44,5277	12,2802	Igienico-sanitari
	a	Piede molo S foce Lamone	44,5263	12,2801	
Porto Canale di Ravenna	da	Piede diga foranea N Porto Ravenna	44,4976	12,2858	Sicurezza
	a	Piede diga foranea S Porto Ravenna	44,4864	12,2859	
Foce Fiumi Uniti	da	foce Fiumi Uniti	44,3984	12,3173	Igienico-sanitari
	a	50 m S foce Fiumi Uniti	44,3925	12,3173	
Foce Bevano	da	625 m N foce Bevano	44,3679	12,3236	Zona inserita nel "Parco Regionale del Delta del Po " Ambiente naturale sottoposto a vincolo di conservazione
	a	1400 m S foce Bevano	44,3500	12,3287	
Foce Fiume Savio	da	Piede molo N foce Savio	44,3212	12,3423	Igienico-sanitaria
	a	Piede molo S foce Savio	44,3181	12,3433	

ALLEGATO B

Zone temporaneamente interdette alla balneazione dal 01-04-2018 al 15-07-07-2018 in quanto interessate da vincolo paesaggistico (tratti di costa interessati dalla zona a Nord e a Sud della foce Bevano) nel territorio del Comune di Ravenna come da *Delibera Regione Emilia Romagna n. 489 del 23/04/2012.*

Denominazione area divieto	Limiti aree		Latitudine WGS84	Longitudine WGS84	Motivazione divieto
Bassona – Nord Foce Bevano	da	2100 m N asse foce Bevano	44,3808	12,3203	Vincolo paesaggistico
	a	625 m N foce Bevano	44,3679	12,3236	
Bassona – Sud Foce Bevano	da	1400 m S foce Bevano	44,3500	12,3287	Vincolo paesaggistico
	a	3 km S asse foce Bevano	44,3362	12,3341	